



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

(D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

Art. 1
PRESUPPOSTO DELLA TASSA
(Art. 62 comma 1 D. Lgs. 507/93)

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali a qualsiasi uso adibiti, nonché ad aree scoperte esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in via continuativa.

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburanti, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti. Ove questo costituisca accessorio o pertinenza si applicherà l'art. 66, 1° e 2° comma del D. Lgs. 507/93.

Sono inoltre tassabili tutti quei manufatti aperti, come capanni ed altri manufatti di facile rimozione.

Art. 2
CASE COLONICHE
(Art. 62 comma 1 D. Lgs. 507/93)

Per le abitazioni coloniche e di altri fabbricati con o senza area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

Se la distanza di ubicazione dei contenitori di raccolta è superiore a m. 100 dall'area soggetta alla tassa, si applicano le riduzioni di cui al successivo art. 18.

Art. 3
LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA
(Art. 62 comma 2 D. Lgs. 507/93)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 1117 del c.c. con l'eccezione delle aree destinate a cortile anche non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, limitatamente ai locali o aree ove si svolge attività agonistica o di preparazione dell'attività stessa;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce) se in zone servite;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 4
ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE
(Art. 64 comma 3 D. Lgs. 507/93)

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per riparazione veicoli e simili	50%
Gommisti	40%
Autofficine elettrauto	50%
Studi medici specialistici (dentisti, ecc..)	30%

Art. 5
DESTINAZIONE PROMISCUA
(Art. 64 comma 4 D. Lgs. 507/93)

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui si sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 6
ESCLUSIONE DALLA TASSA
(Art. 62 comma 5 D. Lgs. 507/93)

Sono esclusi dalla tassa:

- i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
- i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Art. 7
SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'
(Art. 63 comma 1 D. Lgs. 507/93)

La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 2, 3 e 5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art. 8
CONDOMINIO-MULTIPROPRIETA'-CENTRI COMMERCIALI
(Art. 63 commi 2,3,4 D. Lgs. 507/93)

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del c.c. che possono produrre rifiuti, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia, determina la tassa aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota dal 2% al 10%, in ragione inversa al numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al 20 comma del presente articolo, di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno se variati rispetto all'anno precedente, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

In attuazione del 1° comma del presente articolo, ove le parti comuni dei condomini non abbiano formato oggetto di autonoma denuncia, la superficie degli alloggi facenti parte del condominio stesso viene aumentata delle seguenti percentuali:

- aumento del 6% per condomini fino a quattro alloggi;
- aumento del 4% per condomini fino a otto alloggi;
- aumento del 3% per condomini oltre otto alloggi.

Art. 9 **INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE** **(Art. 64 D. Lgs. 507/93)**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore con le modalità di cui all'art. 8 comma 2.

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali ed aree soggette al tributo devono farne denuncia all'Ufficio Tributi su stampati forniti dall'Amministrazione

Comunale. In via eccezionale si possono accettare denunce su modelli difformi purchè contengano tutti gli elementi identificativi del contribuente e dei locali od aree oggetto di tassazione.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente non ha prodotto denuncia di cessazione o dimostri di non aver continuato

l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 10
TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE
(Art. 66 commi 1,2 D. Lgs. 507/93)

Sono computate per la metà le superfici e le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993.

Sono escluse dalla tassa le aree scoperte adibite a verde e le aree scoperte che costituiscono pertinenze ed accessori di civili abitazioni assoggettabili alla tassa.

Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 11
TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
(Art. 66 comma 3 del D. Lgs. 507/93)

Le tariffe unitarie sono ridotte, per particolari condizioni d'uso, delle percentuali come di seguito elencate:

- a) abitazioni di superficie superiore a 50 mq. con unico occupante: 20%;
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno o a tre giorni settimanali adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%.

Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva consistenza di tutte le condizioni suddette.

Nel caso di più agevolazioni cumulabili, la riduzione complessiva della tassa non potrà essere comunque superiore al 40%.

Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio di ogni anno, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta. In difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello che ha dato luogo alla riduzione tariffaria. In tal caso sono applicabili le sanzioni previste per la omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/93.

Art. 12
CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI
(Art. 68 comma 1 D.Lgs. 507/93)

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree, secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

A- Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare.

AI - Musei, convitti, associazioni sportive, politiche, sindacali, scuole.

A2 - Cinema e teatri, sale da ballo, sale giochi e altri locali di divertimento.

B- Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati.

BI - Distributori di carburante con aree attrezzate ed altre aree scoperte sia private che ad uso produttivo, sale da ballo e banchi di vendita all'aperto.

C- Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.

C1 - Abitazioni e loro pertinenze.

C1a - Abitazioni ridotte del 20%.

C1b - Abitazioni ridotte del 60%.

C2 – Alberghi, convitti, pensioni, case di cura, servizi sanitari.

C3 – Agriturismo.

D- Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b) c) f), circoli sportivi e ricreativi.

DI - Uffici, studi professionali, agenzie, banche, assicurazioni.

E- Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili.

E1 - Negozio di beni durevoli e botteghe e laboratori artigiani.

E2 - Stabilimenti industriali ed artigianali, capannoni e magazzini.

E2a - Stabilimenti con riduzione del 20%.

E2b - Stabilimenti con riduzione del 60%.

F- Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

F1 - Bar, ristoranti, trattorie, mense, negozi di ortofrutta, pescherie, fiori, alimentari.

F1a - F1 con riduzione del 20%.

F1b - F1 con riduzione del 60%.

F1c - Aree esterne dei ristoranti riduzione del 50%.

**Art. 13
RIDUZIONI
(Art. 67 D.Lgs. 507/93)**

Sono consentite le seguenti riduzioni percentuali nei confronti dei sottoelencati contribuenti conduttori di:

-attività produttive, commerciali o di servizio per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese ed interventi tecnici organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero: **20%**

E' altresì consentita la riduzione nella misura del **20%** in casi di conferimento di rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente e l'agevolazione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

Art. 14
ESENZIONI
(Art. 67 D.Lgs. 507/93)

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree sottoelencate:

- 1) Stabili adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;
- 2) Locali ed aree adibite al culto;
- 3) I locali destinati esclusivamente ad uso agricolo adibiti a rimessaggio di bestiame, foraggi, attrezzature e quant'altro necessario alla conduzione del fondo.
- 4) Le aree scoperte adibite a verde e le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessori di civili abitazioni assoggettabili alla tassa.

Per gli edifici ed aree di cui ai precedenti punti 2) e 3) è obbligatoria la denuncia di cui all'art. 19 con annotata la richiesta di esenzione.

L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
- b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

Art. 15
TARIFFE
(Art. 69 D.Lgs. 507/93)

Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente Regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

La deliberazione della tariffa divenuta esecutiva a norma di legge è trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 16
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
(Art. 77 D.Lgs. 507/93)

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato è determinata dividendo per 365 giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di

uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) occupazioni temporanee il cui importo complessivo sia inferiore a L. 5.000=;
- b) occupazioni con materiali edili.

Art. 17
SERVIZIO STAGIONALE
(Art. 59 comma 5 D.Lgs. 507/93)

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

Art. 18
RIDUZIONE DELLA TASSA
(Art. 59 commi 2 e 4 D.Lgs. 507/93)

Il Comune provvederà all'applicazione della tassa nella misura del 40% quando sussisteranno le seguenti condizioni:

- a) riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti;
- b) riduzione della capacità di raccolta dei contenitori;
- c) distanza di ubicazione dei contenitori di raccolta rientranti nella zona perimetrata superiore a 100 metri dal locale o area soggetta alla tassa.

Le condizioni previste al comma precedente debbono essere comunicate per iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune e per conoscenza al competente Ufficio Tributi comunale. Se entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'Ufficio Tecnico non provvede a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti di riduzione della tassa.

La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nel presente articolo.

Art. 19
DENUNCE
(Art. 70 D.Lgs. 507/93)

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altra organizzazione nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma i.

Art. 20
COLLEGAMENTO UFFICIO TRIBUTI - UFFICI COMUNALI

Per assicurare un controllo efficace sull'evasione, gli uffici comunali comunicano mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:

- Ufficio Anagrafe:

il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, le nascite e i decessi;

- Ufficio Tecnico:

elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati o comunicazioni di fine lavori;

- Ufficio Commercio:

elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto una autorizzazione, cessazioni di attività;

- Ufficio Polizia Municipale:

elenco delle denunce di cessione fabbricati.

Art.21
ACCERTAMENTO
(Art. 71 D.Lgs. 507/93)

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattasse ed altre penalità.

Gli avvisi di cui al comma 1) devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 22
RISCOSSIONE
(Art. 72 D.Lgs. 507/93)

Per la riscossione del tributo, dell'addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

Art. 23
CONTROLLO DEI DATI
(Art. 73 comma 1 D.Lgs. 507/93)

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 21, l'Ufficio Tributi comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti: può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 24
ACCESSO AGLI IMMOBILI
(Art. 73 comma 2 D.Lgs. 507/93)

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana e i dipendenti dell'Ufficio Tecnico comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno

cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 25
ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE
(Art. 73 comma 3 D.Lgs. 507/93)

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 26
FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Art. 74 D.Lgs. 507/93)

La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 27
RIMBORSI
(Art. 75 D.Lgs. 507/93)

Nei casi di errori e di duplicazioni, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge, l'Ufficio Comunale Tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dal decreto, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Art. 28 RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale Regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 29 OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE

E' fatto obbligo ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree, come previsto dal precedente art. 19. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

Art. 30 CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle entrate per la Toscana - Sezione di Siena sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 Dicembre 1991, n. 413".

Art. 31 SANZIONI

Per quanto attiene all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione delle norme tributarie contenute nel presente Regolamento, si fa specificamente riguardo ai commi i, 2, 5 e 6 dell'art. 76 del D.Lgs. 507/93; dette sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

Per le violazioni di cui al 3° comma dello stesso art. 76 - per cui è prevista la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000 - si fa espresso riferimento alla procedura sanzionatoria di cui alla Legge n. 689/1981.

Per le infrazioni di cui al precedente comma il Comune provvede con separato atto, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Art. 32 NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 33 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.